



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 19/12/2018

OGGETTO: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ART 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N 100

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19:25, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica.

CHIARIONI DANIELE	SINDACO	Presente
DIEGOLI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
FUSO SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
BONONI IRENE	CONSIGLIERE	Presente
PASQUINI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
MARZOLA CLAUDIO	PRESIDENTE	Presente
CAUDURO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
GARUTTI SILVIO	CONSIGLIERE	Presente
ZIOSI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREOTTI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
SGARBI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
VISENTINI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
FELTRIN LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
COZZI SONDRA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBELLO MARIA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 16		Assenti n. 1
----------------	--	--------------

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE MEDICI DOTT. ANGELO.

Il Sig. MARZOLA CLAUDIO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: VISENTINI Michele, SGARBI Luca e ZIOSI Raffaele, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che l'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 26 c. 11, TUSP, il primo adempimento di revisione ordinaria decorre dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del provvedimento di ricognizione sottoposto dalla Giunta con atto n 205 del 16.11.2018;

VISTE le linee guida del dipartimento del tesoro per la redazione del presente provvedimento;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A e B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
ovvero così riassumibili:

società	Attività svolta
As2 srl	Servizi informatici e telematici (ICT)
Motivo mantenimento	
AS2 svolge per il Comune di Occhiobello attività strumentali all'attività istituzionale quale servizi informatici e telematici. Tali attività non può essere svolta direttamente dal Comune per mancanza di risorse interne (mancanza di personale, know-how e hardware). Inoltre lo svolgimento all'interno risulterebbe non conveniente. Svolge pertanto servizi strumentali esternalizzati dal nostro ente quale: Servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc.), Servizi per la sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso semaforico), servizi strumentali di supporto alla progettazione, servizi strumentali per l'esercizio delle funzioni amministrative fondamentali, fra cui il contrasto all'evasione tributaria. Per tutti i casi elencati, la gestione esterna è dovuta alla mancanza di personale, di know-how e delle risorse strumentali interne.	
Consiglio di Bacino Rovigo costituito il 12.09.2017 ai sensi della L.R. 52/2012 per l'organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del servizio stesso. Ente strumentale partecipato attualmente non ancora operativo. L'ente sostituirà il Consorzio smaltimento RSU. Non essendo operativo alla data del 31.12.2017 non si procede alla sua rilevazione, si analizza invece il Consorzio RSU che al momento lo sostituisce.	
Consorzio smaltimento RSU	Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Motivo mantenimento	
Servizio di interesse generale. Consorzio obbligatorio di cui al DLGS 267/2000 - Azienda speciale ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Il Consorzio, che assume la qualifica di Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, <i>funge da Ambito Territoriale ottimale ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l.r. n.3/2000</i> , è titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Consorzio gestisce gli	

impianti mediante la concessione, sulla base di apposito disciplinare, ad enti o imprese pubbliche. NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata (Consorzio obbligatorio di cui al DLGS 267/2000).	
Consorzio per lo sviluppo del polesine	Agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione
Azienda Speciale è una Pubblica Amministrazione istituita con Decreto del Ministero dell'Interno n. 2050.15.100.128 del 19 febbraio 1963. Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata. Tuttavia, non rientrando nel campo di applicazione della norma (è una pubblica amministrazione istituita con Decreto Ministeriale) la si esclude dalla revisione delle partecipate.	
ATO POLESINE (CONSIGLIO DI BACINO POLESINE)	ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d' acqua potabile.
Gli ATO Acqua (Ambiti Territoriali Ottimali) sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (Legge Galli) che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica autorità (l'Autorità d'Ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe. L'Autorità d'Ambito ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle acque reflue). E' una struttura alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito, con legge, l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Partecipazione in base alla popolazione. NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA. Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata (la partecipazione è obbligatoria in base alla legge regionale e la quota di "possesso" è calcolata in base alla popolazione).	
ACQUEVENETE	Raccolta trattamento e fornitura di acqua. Società a totale partecipazione pubblica; svolge servizio in house della raccolta trattamento e fornitura di acqua. Nata il 01.12.2017 dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque SpA in Centro Veneto Servizi SpA.
Motivo mantenimento SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE. La società ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, come previsto dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5.	
Motivo mantenimento Servizio di interesse generale	

PRESO ATTO che i consorzi ATO Acque e ATO rifiuti dovranno nel pari termine del 31.12.2018 adempiere in forma autonoma all'adempimento in oggetto con riferimento alle proprie partecipate e che pertanto si esclude dalla istruttoria le partecipate che il Comune detiene per il tramite degli ATO;

PRESO ATTO che Acquevente Spa detiene una partecipazione in:

- Viveracqua, società consortile a r.l., pari al 11,84% del capitale sociale. Vivereacqua costituisce una partecipazione indiretta del Comune, per il tramite di Acquevenete, pari allo 0,08%;
- Centro veneto gestione acque srl, società interamente controllata da Acquevenete. Centro veneto gestione acque srl costituisce una partecipazione indiretta del Comune, per il tramite di Acquevenete, pari allo 0,65%;

RITENUTO di escludere dalla revisione straordinaria Viveracqua e Centro veneto gestione acque srl data la percentuale irrilevante di partecipazione indiretta del Comune di Occhiobello;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- nessuna;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

CONSIDERATO che alla data di preparazione della presente deliberazione non è ancora disponibile l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, ci si riserva pertanto, in sede d'inserimento dei dati, ad apportare eventuali integrazioni nella rilevazioni, che non modifichino lo sostanza ma solo la forma della presente delibera;

RICHIAMATO il piano straordinario di razionalizzazione già adottato con Delibera Consigliare n. 33/2017, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

VISTO il parere espresso dell'Organo di revisione ;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di adottare la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, accertandole come da allegati A, B, C e D alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che sulla base della ricognizione effettuata non risulta necessario procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni.
3. Di non procedere alla rilevazione ordinaria di CONSVIPO, CONSIGLIO DI BACINO, Viveracqua, Centro veneto gestione acque srl per le motivazioni di cui in premessa.
4. Di escludere dalla istruttoria le partecipate che il Comune detiene per il tramite degli ATO per i motivi di cui in premessa.
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
---------------	------------------------

MARZOLA CLAUDIO	MEDICI DOTT. ANGELO
-----------------	---------------------

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2788/2018 dell'SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ART 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 18/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile d'Area

(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 60 del 19/12/2018

Oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ART 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N 100 .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 14/01/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MEDICI ANGELO)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.